

**Decreto federale  
che definisce il programma pluriennale della  
Confederazione 2016–2023 concernente l’attuazione  
della Nuova politica regionale (NPR)**

*Disegno*

del ...

*Questo testo è una versione provvisoria. Fa stato unicamente la versione pubblicata nel Foglio federale.*

*L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*

visto l’articolo 14 della legge federale del 6 ottobre 2006<sup>1</sup> sulla politica regionale;  
visto il messaggio del Consiglio federale del 18 febbraio 2015<sup>2</sup>,

*decreta:*

**Art. 1**           Contenuti promozionali (componente 1 della NPR)

Il programma pluriennale della Confederazione 2016–2023 concernente l’attuazione della Nuova politica regionale (programma pluriennale) contempla i seguenti contenuti promozionali (lista esaustiva):

- a. promuovere il trasferimento di sapere e il sostegno dell’innovazione per PMI;
- b. promuovere la qualificazione della manodopera e degli attori regionali;
- c. promuovere le interconnessioni e le cooperazioni tra imprese;
- d. allungare le catene di valore aggiunto e colmare le lacune;
- e. garantire e realizzare le infrastrutture e le offerte volte a creare valore aggiunto.

**Art. 2**           Priorità promozionali (componente 1 della NPR)

Il programma pluriennale della Confederazione contempla le seguenti priorità promozionali tematiche:

- a. sistema per la creazione di valore aggiunto «Industria»;
- b. sistema per la creazione di valore aggiunto «Turismo».

<sup>1</sup> RS 901.0

<sup>2</sup> FF 2015 ...

**Art. 3** Ulteriori sistemi per la creazione di valore aggiunto (componente 1 della NPR)

Il programma pluriennale prevede la promozione di ulteriori sistemi per la creazione di valore aggiunto per i quali è determinante la pluralità economica nei Cantoni e nelle regioni.

**Art. 4** Misure di accompagnamento (componenti 2 e 3 della NPR)

Per il periodo 2016–2023 sono stabilite le seguenti priorità per quanto riguarda le misure di accompagnamento di cui all'articolo 13 della legge federale del 6 ottobre 2006 sulla politica regionale:

- a. rafforzare la cooperazione a livello federale tra i settori della politica regionale e altri compiti federali con l'obiettivo di creare sinergie e di realizzare progetti comuni (componente 2);
- b. continuare ad amministrare il sistema di gestione di conoscenze e di qualificazione volto a promuovere lo sviluppo regionale (componente 3).

**Art. 5** Principio «base d'esportazione»

Le misure promosse dalla Confederazione in virtù delle convenzioni di programma concluse con i Cantoni devono contribuire a rafforzare la capacità delle regioni di fornire prestazioni economiche esportabili secondo il principio «base d'esportazione». Per esportazione ai sensi del presente articolo s'intende un trasferimento di beni o di servizi fuori dalla regione, dal Cantone o dalla Svizzera.

**Art. 6** Disposizione finale

Il presente decreto non sottostà a referendum.